

(ALL. 9)



**ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO**

Il cancelliere del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, dichiara che in data \_\_\_\_\_, a cura del Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo, è stato depositato ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art. 411 del c.p.c., il presente processo verbale di conciliazione in sede sindacale, al quale è stato assegnato il n. \_\_\_\_\_ registro \_\_\_\_\_.

Il Cancelliere

Parte riservata al Servizio UPL

**Depositato il \_\_\_\_\_ e registrato al n. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 411 c.p.c**

Trasmesso alla Cancelleria del Tribunale di Palermo in allegato alla nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ elenco mese di \_\_\_\_\_.

**VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE**

L'anno duemiladiciannove il giorno ..... del mese di novembre, presso ....., innanzi il dr. ...., quale conciliatore designato e alla quale le parti hanno conferito espresso mandato per esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale *ex art. 2113, 4° comma, c.c. ed ex art. 410, 411 e 412 c.p.c.*, sono comparsi:

la "Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a.", (P.I. 04567910825), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Avv. Giuseppe Di Stefano, con sede in Palermo nella piazza Castelnuovo 35, assistito dall'avv. Claudio Alongi


da qui in poi anche "il datore di lavoro"

e

il dott. **AGOSTINO PORTANOVA** nato a Palermo il 27.04.1954, C.F. PRTGTN54D27G273F, assistito dall' avv. Giovanni Morgante

da qui in poi anche "il lavoratore"

Preliminarmente, le parti dichiarano di essere state espressamente informati dal dr. .... della o.s. in epigrafe, cui hanno conferito mandato, che le rinunzie e le transazioni effettuate con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione non potranno essere oggetto di impugnazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2113, 4° comma, c.c., e 411 c.p.c., e di essere conseguentemente consapevoli che con la sottoscrizione del presente accordo non potranno più rivendicare alcun diritto l'una nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo e/o



causale, in relazione al rapporto di lavoro intercorso.

#### PREMESSO

- Che con ricorso **R.G. 11279/2012**, il sig. Portanova Agostino, assumeva di essere stato assunto, a far data dal 22.01.2007, alle dipendenze della società Biosphera S.p.A., società pubblica a partecipazione maggioritaria della Regione Siciliana operante in regime di *in house providing*, con inquadramento nel Livello I – Quadro del C.C.N.L. Commercio e Terziario e con una retribuzione mensile di circa 2.391,00. Rilevava, altresì, che in esecuzione del piano di riordino delle società partecipate regionali disposto dall'art. 20 L.r. 11/2010 la Biosphera S.p.A. nell'anno 2010 era stata posta in liquidazione per cessazione di ogni attività e con successivo accordo sindacale del 27.07.2012, mercè il quale era stata definita la procedura di licenziamento collettivo di tutto il personale in organico ai sensi della L. 223/1991, la S.A.S. s.c.p.a si era impegnata ad assumere il personale licenziato *"attribuendo profili e mansioni nei limiti di fabbisogno del personale già individuati dalla Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a e dai Committenti dei contratti di servizio"*. Evidenziava ancora che la S.A.S. gli aveva proposto l'assunzione con inquadramento nella categoria "D" funzionario direttivo del C.C.R.L. 2002/2005 del personale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 L.r. 10/2000, con retribuzione mensile di circa 2.471,02. Lamentava che la S.A.S. s.c.p.a non avrebbe tenuto in debita considerazione che il ricorrente possedeva i requisiti soggettivi per essere assunto con la qualifica dirigenziale ed inoltre avrebbe trascurato l'esperienza e la professionalità acquisite presso il precedente datore di lavoro. Deducenza, in ultimo, che il rapporto di lavoro svolto, prima presso Biosphera e successivamente presso S.A.S. s.c.p.a, *"è inquadrabile, per le mansioni svolte e sopra meglio indicate, per i titoli posseduti, per l'esperienza acquisita, per la professionalità e l'efficienza che ha contraddistinto l'operato del Dr. Portanova nel corso del quasi decennale rapporto di lavoro intrattenuto con la Biosphera S.p.A., in quella propria di dirigente"*. Su tali premesse concludeva chiedendo all'adito Tribunale di ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto mansioni di dirigente presso Biopshera S.p.A. in liquidazione dal 22.01.2007 fino al momento del licenziamento avvenuto in data 01.11.2012, ed *"oggi presso Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a, con contestuale adeguamento della retribuzione"*. In via subordinata condannare la S.A.S. s.c.p.a, *"quale società subentrante alla Biosphera s.p.a. al pagamento"* delle differenze retributive *"per effetto del riconoscimento della nuova qualifica, oltre agli interessi legali maturati e alla rivalutazione monetaria"*

- Che con comparsa del 29.06.2014 si costituiva ritualmente in giudizio la società resistente contestando integralmente le circostanze, deduzioni e domande tutte contenute nel ricorso introduttivo in quanto inammissibili ed improponibili, assolutamente infondate sia in fatto che in diritto e concludeva chiedendo all'adito Tribunale il rigetto del ricorso.



- Che con sentenza n. 2198/2017, pubblicata in data 07.07.2017, il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, G.L. Dr. D. Martino, a definizione del giudizio R.G. n. 11279/2012 promosso da Portanova Agostino nei confronti di S.A.S. s.c.p.a., ha così statuito “ *In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente ha espletato dal 22.1.2007 al 1.11.2012 mansioni dirigenziali presso la Biosphera s.p.a. e per l'effetto condanna la società convenuta al suo inquadramento nella qualifica di dirigente ed al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate a partire dal 22.1.2007, oltre accessori di legge. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.850,00 per compensi professionali*”.

- Che avverso la citata sentenza la S.A.S. s.c.p.a. ha proposto il giudizio di appello R.G. 23/2018, ad oggi pendente innanzi la Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, Ud. 14.11.2019, chiedendo all'adita Corte: “ *Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In accoglimento dell'odierno appello e per i motivi tutti esposti in narrativa:*

1) *annullare e riformare integralmente la sentenza n. 2198/2017, pubblicata in data 07.07.2017, emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, G.L. Dr. D. Martino, a definizione del giudizio R.G. n. 11279/2012 promosso da Portanova Agostino nei confronti di S.A.S. s.c.p.a., nelle parti in cui: “ In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente ha espletato dal 22.1.2007 al 1.11.2012 mansioni dirigenziali presso la Biosphera s.p.a. e per l'effetto condanna la società convenuta al suo inquadramento nella qualifica di dirigente ed al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate a partire dal 22.1.2007, oltre accessori di legge. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.850,00 per compensi professionali” e per gli effetti annullare e rendere inefficace l'impugnata sentenza rigettando contestualmente il ricorso e tutte le domande proposte da Portanova Agostino nei confronti della odierna appellante in quanto inammissibili ed improponibili, nonchè assolutamente infondate sia in fatto che in diritto;*

2) *Annulare, revocare o comunque dichiarare inefficace, per i motivi tutti esposti in narrativa, la sentenza impugnata con l'odierno atto di appello con qualsivoglia ulteriore motivazione e statuizione;*

3) *Rigettare, per le eccezioni e motivi esposti in premessa, le domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in quanto inammissibili ed improponibili integralmente infondate sia in fatto che in diritto e con qualsivoglia altra statuizione.*

4) *Ordinare al Portanova di restituire alla S.A.S. s.c.p.a. tutti gli importi eventualmente corrisposti nelle more dell'odierno giudizio in esecuzione della sentenza.*

*Salvo ogni diritto in ampia forma”;*

- Che con comparsa di risposta del 28.05.2019 si è costituito nel giudizio di appello il sig. Portanova



Agostino concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado;

- Che con altro ricorso depositato in data **04.08.2016**, il Portanova Agostino ha promosso innanzi il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, il giudizio **R.G. 10374/2016** deducendo:
  - “- di essere dipendente della S.A.S. s.c.p.a. con inquadramento giuridico/economico nella categoria “D5” del C.C.R.L. 2002/2005 e mansione di funzionario direttivo;*
  - di avere presentato in data 16.04.2015 istanza di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa interna avviata dalla società per l'attribuzione della posizione organizzativa relativa all'ufficio Controllo di Gestione, Monitoraggio e Relazioni sindacali;*
  - che la procedura si è conclusa in data 21 ottobre 2015 allorchè il C.d.A. ha asseritamente assegnato la posizione organizzativa al ricorrente conferendo mandato al consulente societario di predisporre il contratto di affidamento dell'incarico;*
  - che la società resistente non ha mai definito la procedura con il conferimento dell'incarico, arrecando così al ricorrente un danno economico pari al compenso non percepito indicato in € 1.000,00 mensili, oltre al pregiudizio per il presunto mancato arricchimento professionale e la perdita di chances;*

*Su tali premesse ha concluso chiedendo all'adito Tribunale la declaratoria di responsabilità precontrattuale della società resistente e la conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno “come specificati in premessa”. Con vittoria di spese”;*

- Che con memoria del 09.01.2017 si è costituita in giudizio la S.A.S. contestando integralmente le domande formulate dal ricorrente, concludendo perché l'adito Tribunale ritenesse e dichiarasse *“l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità del ricorso in quanto palesemente nullo per l'assoluta genericità delle domande sia con riguardo al petitum che alla causa petendi.*

*Nel merito rigettasse, per le considerazioni, eccezioni, motivi e ragioni esposti in premessa, tutte le domande risarcitorie formulate con il ricorso introduttivo del giudizio in quanto inammissibili ed improponibili integralmente infondate sia in fatto che in diritto. Vinte le spese del giudizio”.*

- Che con ordinanza del 26.07.2018 il G.L. ha fissato per la discussione del suddetto ricorso l'udienza del 20.02.2020;
- Che, infine, con ricorso notificato l'**11.06.2018**, il Portanova ha promosso innanzi il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro un terzo giudizio portante il **R.G. n. 4916/2018** deducendo di avere promosso innanzi il Tribunale di Palermo – Giudice del Lavoro, in data 12.12.2012 un giudizio nei confronti di S.A.S. s.c.p.a. al fine di ottenere il riconoscimento all'inquadramento nella categoria dirigenziale, e ciò a seguito dell'avvenuto espletamento di mansioni superiori nel periodo compreso tra il 22.01.2007 e l'01.11.2012 presso la società Biosphera S.p.A., impresa asseritamente accorpata alla S.A.S. s.c.p.a. ai sensi dell'art. 20 L.r. n. 11/2010, e la conseguente condanna della resistente al



pagamento delle differenze retributive dal 22.01.2007 oltre accessori. Ha rilevato, altresì, che il Tribunale di Palermo – Giudice del Lavoro con sentenza n. 2198/2017 in accoglimento delle domande formulate dal ricorrente ha condannato la S.A.S. s.c.p.a. ad inquadrare il Portanova nella qualifica dirigenziale ed a corrispondergli le differenze retributive maturate dal 22.01.2007 oltre accessori. Ha, infine, evidenziato di avere conferito incarico ad un professionista di fiducia al fine di determinare le differenze retributive maturate dal 22.01.2007 al 31.07.2017, da questi liquidate in complessivi € 269.690,18. Su tali premesse ha concluso chiedendo la condanna di S.A.S. s.c.p.a. al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 176.678,19 relativamente al rapporto di lavoro intrattenuto presso Biopshera S.p.A. ed € 93.011,99 relativamente al rapporto di lavoro intrattenuto con S.A.S. s.c.p.a. e così per complessivi € 269.690,18 oltre accessori e spese del giudizio.

- Con comparsa di risposta del **21.03.2019** si è costituita in giudizio la S.A.S. s.c.p.a. contestando integralmente le circostanze, deduzioni e domande formulate dal ricorrente ed ha concluso chiedendo all'adito Tribunale: *“Reiette le contrarie istanze, eccezioni e difese.*

*1) In via preliminare, ritenere e dichiarare la litispendenza e continenza dell'odierno giudizio R.G. 4916/2018, successivamente proposto, rispetto a quello infra indicato R.G. n. 11279/2012 definito con sentenza 2198/2017 pendente ad oggi in secondo grado innanzi la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Palermo R.G. 23/2018 e, per gli effetti, dichiarare l'improcedibilità dell'odierno giudizio disponendo contestualmente la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 39 c.p.c..*

*2) In via sempre preliminare, ma subordinata rispetto alla precedente, ritenuto che il giudizio pendente innanzi la Corte di Appello R.G. n. 23/2018 definirà la controversia in ordine al riconoscimento e meno della qualifica dirigenziale in capo al Portanova Agostino e che da tale definizione dipende la decisione dell'odierno giudizio avente ad oggetto la condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive per l'attribuzione della qualifica dirigenziale, si chiede all'adito Tribunale di volere disporre la sospensione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio di appello.*

*3) Ritenere e dichiarare, per i motivi infra esposti, il difetto di legittimazione passiva della resistente in relazione alla domanda concernente il pagamento delle differenze retributive maturate dal 22.01.2007 fino al 31.10.2012 alle dipendenze di Biosphera S.p.A..*

*4) In via ancora subordinata ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 4 lett. c) della L. n. 183/2010 come novellato dalla L. n. 92/2012 e art 6 L. n. 604/1966.*

*5) Nel merito, per i motivi tutti esposti in premessa, rigettare il proposto ricorso in quanto*



*inammissibile ed improponibile, assolutamente infondato sia in fatto che in diritto.  
Vinte le spese del giudizio”;*

- Che con ordinanza emessa all'udienza del **04.04.2019** il G.L. dr.ssa Campo, accogliendo la richiesta in tal senso formulata da S.A.S. s.c.p.a. ha disposto ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello;
- Che nelle more della definizione dei suddetti giudizi, il sig. Portanova Agostino ha raggiunto il limite massimo di anzianità contributiva prescritto dalla vigente normativa maturando il diritto alla pensione, per cui ha manifestato informalmente alla S.A.S. s.c.p.a. di volere recedere dal rapporto di lavoro alla data del 31.12.2019 previa definizione bonaria di tutti i contenziosi pendenti;
- Che la S.A.S. s.c.p.a. preso atto di quanto rassegnato dal dipendente ha condiviso l'opportunità di transigere tutto il contenzioso al fine di consentire al Portanova di potere andare in pensione al 31.12.2019 senza alcuno strascico giudiziario.

Tutto ciò premesso e considerato

### **IL CONCILIATORE**

Aderendo alla richiesta congiunta delle parti

Accertata l'identità delle stesse, la capacità ed i poteri di ciascuna di conciliare

Dopo avere ampiamente ed esaustivamente discusso ed approfondito con le parti tutti gli aspetti di fatto e di diritto delle presenti controversie

Dopo avere preventivamente proceduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 11.08.1973 n. 533 e s.m.i.

Valutata insieme alle parti l'opportunità di rivedere le rispettive posizioni e definire con una transazione l'oggetto del contendere, Le invita a rivedere le rispettive posizioni e definire le controversie insorta in via conciliativa.

Preso atto di quanto rappresentato dal Conciliatore, le parti definiscono tutte le controversie pendenti, di cui ai giudizi R.G. n. 10374/2016, R.G. n 23/2018 e R.G. n 4916/2018 già indicati in premessa, alle condizioni e termini appresso indicati in articoli progressivi che formano unico ed inscindibile contesto con la premessa:

#### **Art. 1**

La S.A.S. s.c.p.a a saldo, stralcio e tacitazione di ogni diritto e pretesa economica del dr. Portanova Agostino, come discendente dai tre giudizi civili in premessa indicati e, comunque, dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti, offre la somma omnicomprensiva di € 72.000,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali come per legge, di cui € 10.000,00 a titolo di differenze retributive maturate ed € 62.000,00 a titolo di risarcimento danni



La suddetta somma sarà versata in favore del lavoratore entro e non oltre il termine del 30.11.2019.

#### Art. 2

Il lavoratore, a saldo, stralcio e tacitazione di ogni diritto e pretesa, sia di natura retributiva che risarcitoria,

accetta senza riserva alcuna la somma offerta di € 72.000,00.

Il lavoratore, in forza del pagamento della suddetta somma, rinuncia non solo agli atti ma anche alle azioni, domande e diritti di cui ai giudizi R.G. n. 10374/2016, R.G. n 23/2018 e R.G. n 4916/2018.

Rinuncia, altresì, ad ogni altro diritto, azione e pretesa, avente natura retributiva, previdenziale, indennitaria e/o risarcitoria, anche solo ipoteticamente connessa e/o collegata al rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze di S.A.S. s.c.p.a., anche se non espressamente menzionati e/o azionati nei giudizi di cui infra, nonché ad ogni eventuale effetto discendente dalla sentenza n. 2198/2017.

Rinuncia, in ragione di quanto sopra, con il perfezionamento della transazione, con l'accettazione della proposta di S.A.S. s.c.p.a. e con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione - con piena consapevolezza, definitivamente ed irrevocabilmente - anche transattivamente in via novativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo nei confronti di S.A.S. s.c.p.a. ad ogni pretesa che trovi il fondamento nel rapporto di lavoro svolto, nonché a qualsiasi pretesa inerente eventuali corrispettivi e/o retribuzioni non corrisposte, richieste di assegni familiari, indennità di salario accessorio previste nel C.C.R.L. vigente, indennità ed emolumenti di qualsivoglia natura che trovino fondamento nelle disposizioni ed istituti normativi ed economici del vigente C.C.R.L. applicato in società, arretrati ed adeguamenti contrattuali discendenti da eventuali rinnovi del C.C.R.L. .

Rinuncia, in ultimo, ad ogni eventuale diritto e forma di risarcimento del danno patrimoniale non, ivi comprese quello derivante da omesse e/o erronee contribuzioni, richiesta di costituzione di rendita vitalizia o riserva matematica, comunque discendente e/o ricollegabile alle prestazioni di lavoro erogate, risarcimento del danno da demansionamento, mobbing, nonché ex artt. 2043,2087 e 2089 cod. civ. in relazione anche alle conseguenze e/o postumi di malattie professionali e/o infortuni subiti nel corso del rapporto di lavoro e/o quant'altro ricollegabile al danno biologico e/o morale e comunque ad ogni altro diritto che trovi il suo fondamento in istituti di origine legale e/o contrattuale, dovendosi ogni ulteriore pretesa, anche se non formalizzata e/o esteriorizzata ritenersi rinunciata ed estinta e, comunque transatta novativamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965, comma secondo, ed art. 1975 cod. civ.

Il datore di lavoro dichiara di accettare le superiori rinunce.

#### Art. 3



Il datore di lavoro ed il lavoratore si impegnano ed obbligano ad abbandonare: il giudizio R.G. n. 10374/2016 pendente innanzi il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, G.L. dr.ssa Campo, Ud. di discussione 20.02.2020; il giudizio R.G. n 23/2018 pendente innanzi la Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro, C.I. dr.ssa Alcamo, Ud. di discussione 14.11.2019 e giudizio R.G. n 4916/2018 pendente innanzi il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, G.L. dr.ssa Campo, in atto sospeso ex art. 295 c.p.c., con compensazione delle spese di lite per tutti i suddetti giudizi.

#### Art.4

Le parti espressamente pattuiscono e convengono che rapporto di lavoro tra esse intercorrente sarà risolto con efficacia dal 30.11.2019, avendo il lavoratore maturato i requisiti pensionistici di massima anzianità contributiva prescritti ex legge.

A tal fine il lavoratore si obbliga, entro e non oltre il giorno 11.11.2019, a formalizzare la richiesta di risoluzione del contratto di lavoro con efficacia dal 30.11.2019, ponendo in essere tutti gli adempimenti amministrativi prescritti.

La società datrice di lavoro dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto e pretesa discendente dal mancato rispetto dei termini di preavviso del recesso come previsti dal vigente C.C.R.L. 2016/2018

#### Art. 5

Le parti si danno vicendevolmente atto che il termine concordato per l'adempimento dell'obbligazione di cui all'art 4 del presente verbale e, segnatamente, per la formalizzazione del recesso dal rapporto di lavoro, è ritenuto essenziale nell'interesse della società essendo stato l'unico motivo determinante per l'accettazione della definizione transattiva della controversia.

Ne consegue che nella ipotesi in cui il Portanova non dovesse formalizzare il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le modalità di legge, nel termine essenziale pattuito dell'11.11.2019 il presente contratto di transazione dovrà considerarsi risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ. e la società non sarà, quindi, più tenuta al pagamento della convenuta somma di € 72.000,00.

I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, L.P. F.

IL LAVORATORE

IL DATORE DI LAVORO

avv. Giovanni Morgante

avv. Claudio Alongi



IL CONCILIATORE